



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER - VIA

TAR BASILICATA, Sez. 1^a – 2 dicembre 2024, n. 598 - Impianti FER – art. 8 d.lgs. n. 152/2006 – priorità nella trattazione del procedimento di VIA per gli impianti di maggiore potenza – recessività del criterio cronologico rispetto a quello della potenza degli impianti FER – inapplicabilità dei termini perentori di cui agli artt. 25 e 27 d.lgs. 152/2006

Una Società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha chiesto al TAR di accertare l'illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura, a fronte della propria istanza, nell'ambito del procedimento di VIA di un impianto di produzione di energia da fonte solare, per violazione dei termini prescritti dall'art. 25, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006, secondo cui la "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC" si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni".

Nel rigettare il ricorso, il TAR afferma che, ai sensi della normativa vigente, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 tra quelli a cui deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti.

In questi casi, secondo il Giudice, il criterio ordinatore della trattazione dei progetti è quello della maggior potenza (in quanto funzionalizzato al perseguimento della transizione energetica, in coerenza con la normativa sovranazionale) in luogo di quello cronologico, risultante dalla data di presentazione dell'istanza: la scelta si giustifica proprio per le superiori esigenze di raggiungimento degli obiettivi eurounitari previsti.

Non sussiste, ad avviso del TAR, la possibilità di temperare il criterio della maggiore potenza con la perentorietà dei termini, prevista dall'art. 27, co. 8, del D.lgs. n. 152/2006, in quanto quest'ultima risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica.

È, dunque, in questi casi inderogabile la postergazione dell'istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello oggetto del giudizio, in quanto l'applicazione dei termini perentori di cui agli artt. 25 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 comporterebbe la saturazione delle aree da parte degli impianti meno potenti, aree che, invece, debbono poter essere occupate dagli impianti di maggiore potenza.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202400377&nomeFile=202400598_01.html&subDir=Provvedimenti